

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 57

(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del Corpo forestale regionale)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

(3)

3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;

h) attività didattiche e di educazione ambientale;

i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.

(4)

4.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

4 Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 58

(Organico del ruolo unico regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

(2)

4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<< **d)** per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 31/1997

2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 13/1998